

Regolamento

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE A MECSPE 2009, SUBFORNITURA 2009, EUROSTAMPI 2009, TRATTAMENTI & FINITURE 2009, CONTROL ITALY 2009, MOTEX ITALY 2009 E PLASTIKEXPO 2009

Per Organizzatore si intende la società Senaf srl con sede legale in Via Eritrea 21/A.20157 Milano che organizza presso il quartiere fieristico di Fiere di Parma le manifestazioni denominate: MecSpe 2009, Subfornitura 2009, Eurostampa 2009, Trattamenti & Finiture 2009, Control Italy 2009, Motex Italy 2009 e Plastikexpo 2009 che si svolgeranno dal 19 al 21 marzo 2009. Per Fiere si intende Fiere di Parma SpA con sede legale in Via F. Rizzi 67/A, 43031 Baganzola (PR).

I nomi, i simboli grafici ed ogni altro segno distintivo che contraddistinguono la manifestazione sono registrati dagli Organizzatori, i quali, comunque, indipendentemente da tale protezione, sono titolari in via esclusiva di tutti i relativi diritti. Sono vietate, in particolare, le pubblicazioni che si fregiano del titolo della mostra o che, comunque, possano essere in antagonismo illecito con tutte le pubblicazioni ufficiali. Gli espositori si impegnano a non utilizzare o riprodurre disegni se non previa autorizzazione degli Organizzatori.

Art.1 - AMMISSIONE AL SALONE - Possono essere ammessi come espositori:

a) le aziende italiane o estere che esponano propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone.
b) le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione nei settori interessati al Salone.
c) i concessionari, gli agenti o i rappresentanti generali, qualora le aziende produttrici non intervengano alla Manifestazione e solo nel caso in cui documentino per iscritto che esse sono le uniche autorizzate a presentare alla rassegna in oggetto i prodotti ed i servizi dell'azienda costruttrice.
Non sarà consentita la partecipazione di più di un rappresentante o concessionario o agente di una stessa ditta alla stessa Manifestazione con gli stessi prodotti. I rappresentanti generali dovranno allegare alla "Domanda di Partecipazione" copia dei mandati. L'Organizzatore si riserva di chiedere ai rappresentanti concessionari, agenti, la documentazione comprovante la loro posizione verso la ditta produttrice e di procedere in forma diretta a tutti gli accertamenti del caso. I rappresentanti o concessionari o agenti di ditte nazionali od estere partecipanti alle manifestazioni, senza essere autorizzati dalle rispettive ditte devono intendersi impegnati direttamente verso l'Organizzatore che si riserva di decidere insindacabilmente circa l'accettazione delle domande di partecipazione o la permanenza in fiera.
L'Organizzatore si riserva la facoltà di ammettere al Salone anche Aziende, Enti e Organismi non previsti nei precedenti paragrafi nonché di escludere dalla esposizione determinati servizi, prodotti o campioni, e di vietare la presentazione degli stessi prodotti, campioni o servizi in più stand dello stesso settore merceologico. L'Organizzatore, ricevuta la domanda di partecipazione (la quale ha il valore di proposta contrattuale), decide in ordine all'accoglimento o al rigetto della stessa, valutando ogni circostanza utile e rilevante al fine di conseguire il buon esito della manifestazione e la progressiva sempre maggiore qualificazione degli espositori partecipanti e, contestualmente, garantendo pari opportunità di accesso a tutti gli operatori economici interessati. In particolare, la decisione in merito all'accettazione o al rifiuto della domanda verrà assunta avendo riguardo alle seguenti esemplificative circostanze: abitualità della partecipazione degli espositori, esistenza di eventuali diritti di prelazione, priorità temporale delle domande, importanza e prestigio dell'espositore, ogni altro fatto che possa avere oggettivo rilievo ai fini della scelta (quale, ad esempio, violazione del regolamento della rassegna in occasione di precedenti partecipazioni, precedenti o attuali insolvenze, anche se sanate, comportamenti che, in occasione di precedenti partecipazioni, abbiano generato problemi tali da rendere opportuna la non accettazione della domanda, ecc.).

Tenuto conto di quanto sopra, previa richiesta per iscritto e adeguatamente motivata, l'espositore pretermesso che ha ricevuto comunicazione di non accoglimento della domanda di partecipazione, potrà, entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione stessa, chiedere agli organizzatori i motivi di tale esclusione e gli organizzatori, nei sessanta giorni successivi al termine della manifestazione, saranno tenuti a fornire le motivazioni che hanno determinato il rigetto della domanda di partecipazione.

In caso di esclusione, l'espositore pretermesso avrà diritto unicamente al rimborso della somma eventualmente versata senza computo di interessi o altro a qualsiasi titolo.

Art.2 - PARTECIPAZIONE AL SALONE - La presentazione della domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo, costituisce proposta irrevocabile per il richiedente e comporta l'accettazione delle presenti "Condizioni Generali" e del "quaderno espositore on-line", e di ogni altra norma relativa all'organizzazione ed al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico.

Sottoscrivendo la Domanda di Partecipazione l'Espositore propone in modo fermo, salvo quanto previsto al successivo art. 7, la sua partecipazione alla Manifestazione alle condizioni contenute nei presenti "Condizioni Generali di Partecipazione", impegnandosi al contempo a rispettare tutte le aggiuntive condizioni inserite nel "quaderno dell'espositore on-line" comprendente: Dati e orari, Dotazioni, Disposizioni generali, Moduli prenotazione servizi ed ogni altra norma a modifica, integrazione o deroga che l'Organizzatore dovesse adottare. La Domanda di Partecipazione, rappresentando una proposta contrattuale, non vincola mai l'Organizzatore e/o Fiere di Parma S.p.A. hanno la facoltà di integrare, modificare ed annullare le precedenti disposizioni e di derogare alle stesse, dandone comunicazione nei modi ritenuti più idonei. Ogni eventuale disposizione legislativa o regolamentare che dovesse modificare la normativa trattata da queste disposizioni generali si intenderà automaticamente ed immediatamente applicabile ancorché le disposizioni generali non siano state modificate o variate sui tali punti. Inoltre è facoltà della Fiera applicare in qualsiasi momento i provvedimenti che riterrà più opportuni, e che l'Espositore dovrà immediatamente adattare, in tema di prevenzione incendi, igiene del lavoro, prevenzioni infortuni o danni, incolumità dei partecipanti e dei visitatori. Questi ultimi provvedimenti potranno essere portati a conoscenza degli Espositori con qualsiasi mezzo, e prevarranno sulle disposizioni generali in precedenza adottate.

Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accoglimento della domanda e per accertare - in qualsiasi momento - il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone.

In caso di compartecipazione o di partecipazione collettiva, il richiedente non potrà accogliere espositori dei quali l'Organizzatore gli abbia comunicato l'inadempimento a prescrizioni od obbligazioni, anche per altre rassegne, ed in difetto sarà solidalmente tenuto verso l'Organizzatore all'adempimento delle suddette prescrizioni ed obbligazioni. Tutti gli espositori italiani sono tenuti a documentare la propria iscrizione al Registro delle ditte della C.C.I.A.A. della rispettiva Provincia.

Le tariffe di partecipazione sono: importo della tassa di iscrizione e 500,00, quota di partecipazione e 135,00 +7% per ogni altro libero successivo al primo al metro quadro e sono da ritenersi valide sempre che l'indice medio di aumento del costo della vita non superi il 10%. Qualora ciò avvenisse l'Organizzatore si riserva il diritto di apportare le variazioni conseguenti, conservando comunque il diritto di ritenere valida e impegnativa la domanda di partecipazione inoltrata.

Art.3 - TERMINI DI PAGAMENTO - Le domande di partecipazione devono essere accompagnate dall'anticipo cauzionale indicato nella domanda di partecipazione, oltre all'I.V.A. in vigore al momento del pagamento, tramite bonifico bancario, assegno o, per adesioni pervenute entro il 30/06/08, autorizzando Senaf all'emissione di una ricevuta bancaria con pagamento a 90 giorni.

Sono prese in considerazione soltanto le domande integralmente compilate sottoscritte e accompagnate dai versamenti cui al comma precedente. Il saldo di ogni ordine di partecipazione dovrà comunque essere effettuato entro 60 giorni dalla data di inizio della manifestazione e/o comunque al ricevimento della stessa.

Art.4 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DI PARTECIPAZIONE - L'assegnazione dei posteggi viene effettuata dall'Organizzatore sulla base dei dati indicati nella domanda di partecipazione, dati che relativamente alla dimensione, posizione e collocamento dello stand desiderato sono da considerarsi puramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Organizzatore, né possono in alcun modo condizionare la domanda di partecipazione.

Le assegnazioni sono suscettibili, senza responsabilità alcuna da parte dell'Organizzatore, di variazioni e modifiche che si rendessero necessarie per cause tecniche o esigenze organizzative. Qualora per cause tecnico-organizzative venga assegnato ad un espositore un posteggio con posizione di privilegio (lati liberi) anche se non richiesto, la maggioranza sui lati liberi deve essere corrisposta.

Art.5 - FACOLTÀ DI RECESSO - Il partecipante che, per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta, non sia in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all'Organizzatore con lettera raccomandata A.R. almeno 90 giorni prima della data di inizio del Salone, ferma restando l'acquisizione all'Organizzatore dell'anticipo cauzionale e fatto salvo ogni eventuale ulteriore diritto di risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Se viceversa detta comunicazione verrà data meno di 90 giorni prima della data di inizio del Salone il partecipante sarà tenuto al pagamento, oltre che della quota di iscrizione, anche dell'intera quota di partecipazione salvo sempre il diritto per eventuali maggiori oneri diretti ed indiretti. In tale ipotesi l'Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri espositori.

Sulla valutazione delle cause che impediscono alla ditta di partecipare, giuderà l'Organizzatore. Se la comunicazione di recesso non verrà addirittura data e l'espositore non aprirà il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento della quota di iscrizione e di intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dall'Organizzatore. Pure in questa ipotesi l'Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri espositori.

L'Organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto di Partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura del Salone e - per motivi attinenti alla organizzazione della Rassegna ed al suo regolare svolgimento - sino al giorno di apertura. In tale ipotesi l'Organizzatore non sarà tenuto a indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la tassa d'iscrizione e la quota di partecipazione eventualmente già incassata.

Art.6 - CONSEGNA DELLE AREE PRENOTATE - Le aree prenotate verranno messe a disposizione degli espositori nei termini che verrà indicato nella "Quaderno espositore on-line".

Il loro allestimento dovrà essere completato entro il giorno precedente l'inaugurazione del Salone ed in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempimento della partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'art. 5.

Art.7 - ALLESTIMENTI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Tutti gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, di quelle di prevenzione incendi e di ogni altra regola dettata per la sicurezza, personale e materiale, propria e di terzi.

L'espositore prende atto che il quartiere fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo, e si impegna a rispettare la relativa normativa, si impegna anche ad osservare tutte le prescrizioni e formalità previste dalla "normativa per la partecipazione alla rassegna".

Gli allestimenti dovranno essere rigorosamente contenuti entro la superficie dell'area prenotata, e assegnata; la loro altezza standard è fissata a m. 2,50; al limite di altezza sopra fissato sarà ammessa una tolleranza massima di m. 0,50 e così per complessivi m. 3,00; l'espositore che intenda avvalersi di tale facoltà non è tenuto a farnie preventiva richiesta agli Organizzatori ma è obbligato a rifinire perfettamente e decorosamente, compreso il integgio uniforme, tutte le proprie

pareti che si affacciano su stand contigui. L'espositore è obbligato a comunicare a Fiere di Parma i dati completi dell'azienda allestitrice.

L'espositore è obbligato a presentare il progetto dello stand unicamente nei seguenti casi:

- In caso di allestimenti che superino l'altezza di m. 3,
- In caso di realizzazione di stand bipiano

In tali casi l'espositore deve inviare all'Ufficio Tecnico di Fiere di Parma e dell'Organizzatore, almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione il progetto esecutivo dello stand.

La mancata presentazione del progetto comporterà una penale pari a Euro 250,00 che sarà applicata da Fiere di Parma. I progetti verranno discrezionalmente valutati da Fiere di Parma e potranno essere autorizzati unitamente al consenso dell'Organizzatore.

b) la realizzazione dello stand bipiano è consentita nelle aree a 4 lati liberi (sole), e ad insindacabile giudizio dell'ufficio tecnico di Fiere di Parma S.p.A. anche aree a 3 lati liberi (pensole), per quest'ultimo caso con l'obbligo di rifinire perfettamente e decorosamente le strutture o pareti (quest'ultime tinteggiate uniformemente di colore bianco) che si affacciano su stand continui; l'altezza standard per il bipiano è fissata a m. 5,50.

La costruzione di stand con progetto non autorizzato, la mancata consegna agli organizzatori delle dichiarazioni e della documentazione previste per la responsabilità degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione incendi, legittimerà gli Organizzatori medesimi a chiudere lo stand e ad adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale in capo all'espositore. Nel caso sopra indicato, gli Organizzatori avranno la facoltà, a propria scelta, di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di risolverlo stragiudizialmente per inadempimento dell'espositore. Gli organizzatori si riservano anche il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di Fiere di Parma o di terzi, è a carico esclusivo dell'espositore; questi presta specifica manleva nei confronti degli organizzatori nel caso in cui questi dovessero essere chiamati in responsabilità.

Art.8 - RICONSEGNA DELLE AREE POSITIVE - BUONO D'USCITA, DIVIETO D'AZIONE - DIRITTO DI RITENZIONE - Al termine della manifestazione e non prima, previo ottenimento del buono di uscita emesso dagli Organizzatori o dalla banca incaricata, gli espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e portarli fuori dal Quartiere Fieristico. Nel buono di uscita dovranno essere indicati, a cura dell'espositore, in modo esatto e completo, i dati necessari per la corretta identificazione del veicolo adibito al trasporto. Il buono di uscita non sarà rilasciato agli espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni loro posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti degli Organizzatori in dipendenza del presente o di precedenti contratti. In ogni caso, il buono di uscita non ha valore di quietanza dell'avvenuto pagamento; qualora venga rilasciato prima del saldo totale delle posizioni debitorie da parte dell'espositore, quest'ultimo non potrà per nessun motivo ritardare o sospendere i pagamenti dovuti, nemmeno nel caso in cui intendesse proporre od abbia proposto contestazione o reclamo di qualsivoglia natura o titolo. L'espositore non potrà promuovere azione giudiziale nei confronti degli Organizzatori se non avrà prima provveduto all'estinzione integrale delle sue obbligazioni, comunque traenti titolo dal contratto concluso. In caso di omesso o parziale pagamento, gli Organizzatori avranno un diritto convenzionale di ritenzione sui beni portati dall'espositore nello spazio espositivo. Gli Organizzatori potranno pertanto negare il permesso di uscita ai beni medesimi, fino all'integrale estinzione dei debiti. Lo sgombero dei posteggi e delle aree espositive dovrà essere ultimato entro la data tassativamente indicata nella "quaderno espositore on-line". Qualora lo sgombero dei posteggi non avvenga entro il termine, gli Organizzatori potranno far rimuovere ed immagazzinare il materiale rimasto. Qualora gli Organizzatori, a loro insindacabile giudizio, ritengano di non provvedere alla rimozione dei materiali dal posteggio, il partecipante sarà tenuto a corrispondere una penale giornaliera di € 250,00, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Trascorsi trenta giorni dal termine della rassegna, gli oggetti ed i materiali ancora non ritirati potranno essere venduti a cura degli Organizzatori secondo modalità dagli stessi discrezionalmente stabilite: il ricavato dalla vendita, al netto di ogni credito degli Organizzatori e di ogni ulteriore onere, sarà accreditato all'espositore. Gli espositori attribuiscono agli Organizzatori la facoltà di effettuare o far effettuare controlli sui veicoli e sui bagagli degli espositori medesimi o i loro ausiliari, al fine di verificare i prodotti o i materiali in entrata e uscita dal Quartiere Fieristico. L'espositore presta sin da ora il suo consenso a tale verifica e si impegna a fornire la necessaria collaborazione.

Art.9 - ASSICURAZIONE - Dichiarazione di valore

L'espositore è obbligato a dichiarare la "somma complessiva" di tutti i beni esposti anche di proprietà di terzi (merci, macchinari ed attrezzature) compilando, obbligatoriamente, in tutte le sue parti, il Formulario Assicurazioni (modulo A1), inserito nel fascicolo tecnico, nel cui retro sono riportate, sinteticamente, le condizioni generali di polizza. In assenza di tale comunicazione la somma assicurata s'intende comunque prestata fino al massimo di € 15.500,00 previsto in via automatica. Nel caso in cui l'espositore sia un Ente Pubblico, un Consorzio, ovvero un titolare di area collettiva, si dovrà precisare, per ciascuna ditta e/o partecipante presente negli stand, il valore complessivo dei beni esposti in fiera. Fiere di Parma SpA si riserva comunque la possibilità di verificare, anche tramite il proprio broker, l'esattezza delle suddette dichiarazioni.

Coperture assicurative

Sono incluse nella quota d'iscrizione:

- POLIZZA "ALL RISKS" (tutti i rischi)

Tale copertura assicurativa è contemplata sino al capitale € 15.500,00 a primo rischio assoluto, compreso il "trasporto" da partenza a ritorno, con tutte le esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo disciplinati dal contratto di assicurazione, stipulato da Fiere di Parma SpA per conto degli espositori, in vigore al momento di inizio della manifestazione espositiva, le cui condizioni sono in visione presso la direzione tecnica delle Fiere di Parma SpA. Limitatamente agli Enti Pubblici, Consorzi, ecc. il capitale di cui sopra s'intende proporzionalmente suddiviso al numero degli associati e/o partecipanti alla manifestazione.

L'espositore è comunque obbligato a disporre di polizza "all risks" (tutti i rischi) sopra i beni di ogni natura portati in fiera, sia di proprietà che di terzi in eccedenza a € 15.500,00, con l'indicazione della rinuncia alla rivalsa nei confronti di Fiere di Parma SpA, comitato organizzatore, appaltatori ed espositori, ai sensi dell'art. 1916 c.c.. Tale contratto dovrà essere allegato al Formulario Assicurativo per il quale Fiere di Parma S.p.A., anche per il tramite del proprio broker, ne valuterà la regolarità e, in caso contrario, attiverà automaticamente la copertura "all risks", con addebito all'espositore dei relativi costi.

In alternativa a quanto sopra, l'espositore potrà richiedere di assicurare i capitali in eccedenza a € 15.500,00 compilando la relativa parte del modulo A1. Ai capitali in aumento verranno applicate le tassaioni riportate nel suddetto modulo A1 e Fiere di Parma SpA provvederà ad addebitare all'espositore, il relativo premio di assicurazione. Fiere di Parma SpA, per il tramite del proprio broker, consegnerà all'espositore il certificato di assicurazione a conferma dell'avvenuta integrazione.

- POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Per i danni cagionati a terzi, dei quali l'espositore ed i loro dipendenti risultino responsabili a termini del Codice Civile.

- POLIZZA ASSISTENZA

Assistenza, ai titolari, amministratori e dipendenti della ditta espositrice, per trasporto sanitario, invio medico e medicinali, invio di collaboratori in sostituzione, rientro dell'assicurato, invio di parti di macchinari.

Le condizioni delle convenzioni sono depositate presso la Direzione di Fiere di Parma SpA.

Comunicazioni danni

Le richieste di risarcimenti danni devono essere inoltrate, obbligatoriamente durante la manifestazione, all'ufficio assicurazioni presso i S.A.T.E. e/o gli uffici preposti delle Fiere di Parma SpA. In caso di scomparsa delle merci o di materiali, alla richiesta di risarcimento andrà allegato l'originale della denuncia presentata alle autorità di pubblica sicurezza e/o ai carabinieri.

Art.10 - ACCESSO AL QUARTIERE - La manifestazione è aperta ai visitatori, muniti del prescritto documento di ingresso, nei giorni e negli orari che gli Organizzatori si riservano di stabilire ed eventualmente di modificare, anche nel corso della manifestazione. Per consentire il libero ingresso degli espositori e del loro personale alla manifestazione, gli Organizzatori predisporranno apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel "Quaderno dell'espositore on-line" e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento. L'espositore è comunque responsabile a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite. All'interno del Quartiere Fieristico, è assolutamente vietata qualunque attività non pertinente alle finalità della manifestazione, e anche se priva di fini lucrati.

Art.11 - SORVEGLIANZA GENERALE - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI - Per tutta la durata della manifestazione nonché per i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero delle aree espositive, gli Organizzatori provvedono nell'interesse e per esigenza propria ad un servizio generale di sorveglianza diurna e notturna all'interno dei padiglioni (non dei parcheggi). Essi, però, non assumono alcuna responsabilità in ordine a furti, danneggiamenti o altri eventi pregiudizievole che dovessero verificarsi in danno degli espositori. Nel periodo e nelle ore in cui è consentito l'accesso, l'espositore è tenuto a vigilare il proprio stand direttamente o con personale di fiducia. L'espositore sarà responsabile nei confronti degli Organizzatori per fatto proprio, dei propri dipendenti, ausiliari, collaboratori, fornitori o appaltatori, di tutti i danni cagionati agli Organizzatori o a terzi in genere. L'espositore esonererà altresì espressamente gli Organizzatori e Fiere di Parma da ogni responsabilità per danni, diretti od indiretti, che potessero derivargli da atti od omissioni di altri espositori o di terzi in genere. L'espositore, infine, risponde di tutti i danni causati alle costruzioni ed attrezzature messe a sua disposizione. Le aree espositive e in genere tutti gli spazi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati consegnati. Gli oneri di ripristino per modifiche apportate o danni causati sono a carico degli espositori.

Art.12 - RIPRESE FOTOGRAFICHE - Sia i prodotti che le merci esposte, sia gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi espositori e degli Organizzatori. Questi ultimi si riservano tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere ed autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone od effettuandone anche la vendita. All'interno del Quartiere Fieristico possono operare solo i fotografi autorizzati da Fiere di Parma e dagli Organizzatori.

Art.13 - FORNITURE TECNICHE - SERVIZI - Fiere di Parma fornisce a richiesta dell'espositore, servizi, prestazioni ed interventi tecnici. Questi, se prestati o compiuti all'interno del Quartiere Fieristico, dovranno essere affidati in via esclusiva a fornitori ufficiali, i quali operano alle condizioni che gli espositori possono anticipatamente verificare, consultando il "Quaderno dell'espositore on-line". Tali condizioni si intendono accettate dall'espositore mediante la richiesta della fornitura o del servizio.

Si precisa che Fiere di Parma disciplina ma non organizza i servizi tecnici e pertanto declina ogni responsabilità in merito alla loro esecuzione; eventuali reclami sui servizi dovranno essere inoltrati per iscritto a Fiere di Parma.

In particolare si precisa che:

- Allacci agli impianti fissi presenti nel quartiere - gli allacci relativamente all'energia elettrica, acqua, aria compressa,

telefoni possono essere effettuati solo dal personale delle ditte autorizzate da Fiere di Parma;

- Movimentazione merci - per tutte le operazioni di factoring, trasporto, carico e scarico merci da eseguire all'interno del Quartiere Fieristico, qualora gli espositori non utilizzino mezzi propri e personale dipendente, dovranno avvalersi esclusivamente del movimentatore autorizzato di Fiere di Parma;
- Servizi di Vigilanza: il servizio può essere svolto esclusivamente dall'istituto autorizzato da Fiere di Parma;
- Servizio pulizia stand: per le operazioni di pulizia degli stand, qualora gli espositori non utilizzino personale proprio, dovranno avvalersi esclusivamente dei fornitori autorizzati da Fiere di Parma.

Nel caso in cui l'espositore dovesse servirsi di propri allestitori e si dovessero verificare inadempienze di qualsiasi sorta da parte di questi ultimi l'espositore stesso sarà ritenuto responsabile di tali inadempimenti.

Per le condizioni di fornitura, i modi di valutazione e misurazione e i prezzi unitari, vale quanto previsto ed indicato nel "Quaderno dell'espositore on-line". L'espositore avrà cura di provvedere sollecitamente all'allestimento del proprio stand. Fiere di Parma non sarà responsabile della tardiva o mancata fornitura ed attivazione dei servizi. Qualora l'espositore abbia provveduto con ritardo all'allestimento del proprio stand e/o non abbia in tempo utile messo in grado Fiere di Parma di provvedere all'installazione degli impianti, nessun risarcimento od indennizzo potrà essere richiesto a Fiere di Parma in caso di tardiva o mancata fornitura e attivazione dei servizi. Fiere di Parma non sarà responsabile nei confronti dell'espositore per eventuali danni arrecati a lui o a terzi, anche da appaltatori od esclusivisti di servizi, prestazioni e forniture; l'espositore pertanto assume su di sé ogni responsabilità verso terzi e rinuncia - ora per allora - ad ogni pretesa ed azione nei confronti di Fiere di Parma.

L'espositore si obbliga a consentire il passaggio all'interno del proprio stand di:

- cavi di energia elettrica/telefoniche
- tubazioni per adduzione o scarico di acqua
- tubazioni per aria compressa
- altre installazioni impiantistiche

sia a linee aeree che a pavimento o lungo chiusure verticali. L'espositore si obbliga altresì a realizzare il proprio stand lasciando la praticabilità e accessibilità delle derivazioni impiantistiche e dei presidi antincendio fissi del quartiere.

ART. 14 - STAMPATI INFORMATIVI E PIANTE D'ORIENTAMENTO - Gli Organizzatori si riservano di provvedere, per esclusivo servizio degli espositori e senza assumere alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni od errori, alla diffusione di informazioni contenute nella domanda di partecipazione, concernenti gli espositori ed i prodotti e/o servizi esposti, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati, piante d'orientamento od altro, anche in forma sintetica od abbreviata) che riterranno più idonei.

ART. 15 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO - All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite di Fiere di Parma o dei suoi concessionari ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.

ART. 16 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE - La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera destinate all'esposizione, quali ad esempio campioni in occasione della manifestazione, dovrà avvenire - a spese dell'espositore - solo tramite il referente doganale di Fiere di Parma, secondo le modalità previste dal "Quaderno dell'espositore on-line". Gli Organizzatori e Fiere di Parma sono esonerati da ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale.

ART. 17 - EMISSIONI SONORE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA L'uso di apparecchi audiovisivi e di riproduttori sonore sono consentiti purché non rechino molestia agli altri espositori o al pubblico. L'espositore è inoltre tenuto ad adempiere a tutte le formalità previste dalla normativa SIAE. Agli Organizzatori è convenzionalmente attribuita la facoltà di ordinare, per ragioni inerenti l'organizzazione, il corretto svolgimento e la buona riuscita della manifestazione, la cessazione o la sospensione, in ogni momento, del funzionamento di tali apparecchiature. Qualora l'espositore si rifiuti di ottemperare all'ordine degli Organizzatori, questi avranno la facoltà di adottare ogni altro provvedimento consentito, ivi compresa la disattivazione, con proprio personale ed a spese dell'espositore medesimo, delle apparecchiature. Gli Organizzatori potranno risolvere stragiudizialmente il contratto ed escludere l'espositore dalla manifestazione.

ART. 18 - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - In caso di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'espositore è tenuto a richiedere le autorizzazioni previste dalle normative in materia e ad attenersi rigorosamente a quanto da esse prescritto ed a quanto ulteriormente previsto dal "Quaderno dell'espositore on-line". E' comunque attribuita agli Organizzatori la facoltà convenzionale di ordinare la sospensione di tali attività, in presenza di idonee ragioni, indipendentemente dalle precedenti autorizzazioni. In caso di inosservanza da parte dell'espositore, gli Organizzatori potranno risolvere stragiudizialmente il contratto ed escludere l'espositore dalla manifestazione.

ART. 19 - MACCHINARI IN FUNZIONAMENTO - I macchinari dovranno essere conformi alle normative legislative vigenti nazionali ed internazionali; dovranno essere installati in modo da garantire l'applicazione di tutte le norme di sicurezza, antinfurtive e di buona tecnica dettate dall'esperienza, nonché secondo eventuali altre indicazioni che potranno essere impartite dagli Organizzatori e da Fiere di Parma. Macchinari, apparecchiature ed attrezzature installati senza l'osservanza delle disposizioni sopra citate, saranno subito rimossi dal Quartiere Fieristico a rischio ed a spese dell'Espositore. I macchinari esposti possono essere azionati, previa richiesta all'Organizzatore, e purché ciò non comporti pericolo o molestia. E' fatto obbligo all'Espositore di dotare le apparecchiature di tutti i dispositivi necessari per prevenire gli infortuni, i rumori molesti, i cattivi odori e le emissioni moleste o pericolose; non potranno essere azionati all'interno dei padiglioni macchinari con motori a scoppio che comportino impiego di carburanti liquidi o gassosi. L'Espositore esonera comunque l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità derivante dal funzionamento delle apparecchiature sopra citate.

ART. 20 - PARCHEGGI DEL QUARTIERE FIERISTICO E PENALE PER INADEMPIMENTO - Il Quartiere Fieristico è dotato di differenti aree di parcheggio ubicate esternamente al Quartiere (addetti fiera, espositori, visitatori, ecc.), ognuna delle quali è individuabile da apposita segnaletica. All'espositore verrà consegnato uno specifico contrassegno che consentirà l'accesso all'area parcheggio. Il possesso del contrassegno, tuttavia, attribuisce solo il diritto di entrare nell'area, ma non assicura la disponibilità dello spazio. Oltre al parcheggio citato, sarà in facoltà degli Organizzatori destinare agli espositori altre aree parcheggio ubicate internamente al Quartiere con posto auto riservato. In questo caso, verrà predisposto un modulo di richiesta, contenente le condizioni per la prenotazione e l'utilizzo dello spazio. Gli Organizzatori e Fiere di Parma declinano, in ogni caso, la responsabilità per furti o danneggiamenti dei veicoli in sosta e degli oggetti in essi contenuti. La sosta dei veicoli nelle aree riservate è consentita solo per i veicoli muniti del contrassegno e solamente nell'apposita area nonché nei giorni e negli orari di svolgimento della manifestazione. Nel caso di inadempimento a quanto disposto nella presente clausola, gli Organizzatori e Fiere di Parma avranno la facoltà, convenzionalmente attribuita, di fare trasportare il veicolo in altri luoghi, anche esterni al Quartiere Fieristico, a spese e rischio dell'espositore. In ogni caso, quest'ultimo sarà tenuto a pagare, salvo il risarcimento dei danni ulteriori, una penale di € 200,00 (+IVA) per ogni giorno di infrazione.

ART. 21 - DIVIETI PARTICOLARI - FACOLTA' DI VIGILANZA E INTERVENTO DELLA FIERA

In particolare, è salvo quant'altro disposto, agli espositori è vietata:

- la vendita con consegna immediata dei prodotti esposti (salva espresse autorizzazioni degli Organizzatori).
- l'autorizzazione potrà avere carattere generale o particolare, in relazione alle caratteristiche della manifestazione, alla tipologia dei prodotti e ad ogni altra esigenza di natura organizzativa. Nel caso sia consentita la vendita, l'espositore dovrà ottemperare agli obblighi previsti dalla legge in materia;

- l'esposizione di prezzi (ad eccezione dei settori nei quali gli Organizzatori dispongano che ciò sia possibile);
- la cessione, lo scambio, la sublocazione e comunque la concessione in uso, anche parziale e/o anche a titolo gratuito dell'area espositiva assegnata. Il divieto riguarda qualunque espositore, in particolare, riguarda soggetti che non risultano quali espositori ufficiali nel catalogo della manifestazione;
- l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare nella domanda di partecipazione;

- la pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
- il parcheggio nelle aree esterne al quartiere, nei giorni di svolgimento della manifestazione, di mezzi reclamizzati. Nei confronti dei trasgressori verrà applicata una penale di € 1000,00 (+IVA) giornaliera, con facoltà, in ogni caso, degli Organizzatori di rinuovere i mezzi ovvero di provvedere all'oscuramento delle scritte pubblicitarie presenti sullo stesso a totale spese e rischio dell'espositore;

- l'esposizione di cartelli o campionari anche semplicemente indicativi, per conto di terzi non indicati nella domanda di partecipazione e non rappresentati dagli espositori.
- il parcheggio di autovetture o automobili all'interno del Quartiere Fieristico in orari diversi da quelli consentiti per l'allestimento e il disallestimento delle aree espositive e durante l'intero periodo di svolgimento della manifestazione;
- l'introduzione di animali nel Quartiere fatto salvo quelli per l'accompagnamento di persone disabili;
- l'ingresso ai minori di anni 16, se non accompagnati da una persona maggiorenne che ne assuma la sorveglianza.

- è fatto divieto di fotografare e di riprendere con qualsiasi mezzo gli interni del quartiere, gli stand ed i beni esposti senza il preventivo consenso della fiera e del titolare dello stand.

- è fatto divieto a chiunque di promuovere, all'interno del quartiere fieristico, offerte, questue ed obblazioni per istituzioni di qualsiasi genere, di svolgere attività religiosa, politica o sindacale, ed ogni qualsiasi attività non attinente alle finalità della manifestazione in corso salvo espresse autorizzazione scritta degli Organizzatori;
- divieto di fumare all'interno di tutti i luoghi chiusi del quartiere fieristico.

I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza per le persone e le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative contenuti nel "QUADERNO DELL'ESPOSITORE ON-LINE" si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto e l'espositore si impegna ad osservarli rigorosamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dagli Organizzatori.

Fiere di Parma vigila affinché vengano osservate le proprie disposizioni regolamentari e le condizioni generali dei contratti di partecipazione, ed è fatto obbligo a quanti accedono al Quartiere fieristico di osservare le disposizioni e le prescrizioni che Fiere di Parma impartirà all'entrata ed all'interno del Quartiere con apposita segnaletica, con appositi avvisi scritti, con comunicati amplificati, nonché attraverso il personale di servizio e con qualsiasi altro mezzo ritenesse opportuno. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, il contratto di partecipazione alla manifestazione potrà essere risolto senza necessità di pronuncia del giudice ma semplicemente mediante comunicazione scritta all'espositore presso il suo stand; ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'espositore oltre ad eventuali danni.

ART. 22 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE - ESONERO DA RESPONSABILITA' - Gli Organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità nel caso in cui la manifestazione non potesse aver luogo parzialmente o totalmente. In tale ipotesi le somme disponibili, dopo che gli impegni assunti siano stati pareggiati, verranno ripartite tra gli espositori in proporzione dei pagamenti individuali effettuati. Gli Organizzatori non assumono altresì alcuna responsabilità in ordine a qualsiasi evento, indipendente dalla loro volontà, che potesse in qualsiasi modo impedire o turbare il regolare svolgimento della manifestazione. E' facoltà discrezionale degli Organizzatori, convenzionalmente attribuita,

di apportare modifiche alle date di svolgimento della manifestazione, senza che per ciò l'espositore possa recedere o comunque liberarsi dal contratto e dagli impegni assunti verso gli Organizzatori.

ART. 23 - DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE - RECLAMI - ELEZIONE DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE - L'espositore si obbliga all'adempimento del presente contratto nei confronti degli Organizzatori. L'espositore assume anche verso gli Organizzatori l'obbligo di osservare e far osservare puntualmente tutte le prescrizioni di legge che le autorità di Pubblica Sicurezza e le Autorità preposte alla prevenzione degli incendi, degli infortuni ed alla sicurezza e vigilanza dei locali aperti al pubblico, abbiano emanato o dovessero emanare. In particolare l'espositore si impegna anche verso gli Organizzatori, a rispettare tutte le prescrizioni imposte alla normativa antinfurtiva vigente, siano esse finalizzate alla tutela dei dipendenti, siano esse finalizzate alla tutela di terzi (a tal fine l'espositore dichiara di conoscere la citata normativa e di conoscerne, in modo particolare, quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/08 e successive integrazioni e modifiche). In caso di violazione, l'espositore, salva la sua responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale verso gli Organizzatori, manleva e terrà indenne gli Organizzatori di ogni onere che questi dovesse essere chiamato a sostenere. L'espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro subordinato ed autonomo rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, ecc.). Eventuali reclami concernenti l'organizzazione della manifestazione e il suo svolgimento saranno presi in considerazione solo se presentati per iscritto alla segreteria della manifestazione entro il termine di chiusura della manifestazione stessa. Le decisioni che gli Organizzatori assumeranno in merito saranno definitive ed inappellabili. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme del Codice Civile. L'espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di Fiere di Parma ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Parma in ordine ad ogni controversia che potesse insorgere in dipendenza od occasione del presente contratto. Il rapporto tra gli Organizzatori, l'espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane. In sede di interpretazione delle presenti condizioni di partecipazione così come in caso di controversia, farà fede il testo redatto in lingua italiana: essendo tale lingua, lingua del contratto, ogni traduzione viene effettuata per la sola comodità dei contraenti.

ART. 24 - RAPPORTI CON FIERE DI PARMA - L'espositore prende atto che la manifestazione avrà svolgimento nel quartiere fieristico di Fiere di Parma e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni regolamentari emesse da Fiere di Parma. Ogni diritto dell'espositore farà carico soltanto ed esclusivamente all'organizzatore, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'espositore si intenderà esteso anche a favore di Fiere di Parma che sarà quindi legittimato - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - ad intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel quartiere.

Milano (MI), il

Timbro e firma

La sottoscritta si impegna anche a rispettare le altre norme emanate per l'organizzazione ed il funzionamento della manifestazione, in particolare quelle relative alla "Normativa per la partecipazione alla manifestazione". In particolare le partecipanti, dopo attenta lettura, accetta le condizioni dei seguenti articoli e le approva espressamente: 3. (Ammissione alla manifestazione), 4. (Domanda di partecipazione- Facoltà di integrazione, modifiche e deroghe), 5. (Termini di pagamento), 6. (Assegnazione aree espositive, consegna delle aree prenotate), 7. (Rinuncia alla partecipazione e facoltà di recesso), 8. (Catalogo della manifestazione e inserzioni pubblicitarie), 9. (Allestimenti - Clausola risolutiva espressa), 10. (Riconsegna delle aree espositive, buono di uscita, divieto d'azione, diritto di ritenzione), 11. (Assicurazione), 12. (Accesso al quartiere), 13. (Sorveglianza generale - Responsabilità per furti e danni - Esonero di responsabilità degli organizzatori), 14. (Riprese fotografiche), 15. (Forniture tecniche - Servizi), 16. (Stampati informativi e piante d'orientamento), 17. (Forme pubblicitarie a pagamento), 18. (Temporanea importazione), 19. (Emissioni sonore - Clausola risolutiva espressa), 20. (Somministrazione di alimenti e bevande - Clausola risolutiva espressa), 21. (Macchinari in funzionamento), 22. (Parcheggi del quartiere e penale per inadempimento), 23. (Divieti particolari, facoltà di vigilanza e intervento della fiera), 24. (Rinvio, riduzione e sospensione della manifestazione - Esonero da responsabilità), 25. (Disposizioni di carattere generale - Reclami - Elezione di domicilio - Norme legislative applicabili - Giurisdizione italiana e foro territorialmente competente), 26. (Rapporti con Fiere di Parma).

Milano (MI), il

Timbro e firma

Ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 nonché del d. Lgs. N.196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni (in seguito denominata legge) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, vi informiamo di quanto segue:

1. il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente all'espletamento da parte dell'organizzatore delle finalità attinenti all'esercizio delle attività istituzionali dell'organizzatore stesso nonché di quelle connesse cioè ad esempio:
 2. Per finalità di marketing operativo e strategico;
 3. Per fini di informazione commerciale e pubblicitaria nel rispetto delle vigenti normative in materia di segreto aziendale ed industriale;
 4. Per dare esecuzione a servizi od operazioni contrattualmente convenuti;
 5. Per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni con la clientela;
 6. Per esigenze di tipo operativo o gestionale;
 7. Per eseguire obblighi di legge.
- Per le sole finalità di cui sopra i vostri dati personali potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione, con il consenso espresso dell'interessato, alle seguenti categorie:
- A) Espositori e visitatori;
 - B) Mezzi di comunicazione ("media");
 - C) Istituzioni.

L'ambito di diffusione prevedibilmente dovrebbe essere nazionale e/o internazionale.

1) Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o, comunque, automatizzati e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate dalla legge.

2) La legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

3) I dati identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei dati possono essere acquisiti presso il registro pubblico tenuto dal garante e presso la sede legale dell'organizzatore.

Milano, il

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'informativa di cui sopra, liberamente si acconsente, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 nonché del d. Lgs. N.196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa e ci si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di dati.

firma dell'interessato